

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Luigi MAZZILLO	Presidente
Marino BENUSSI	Consigliere
Antonio Marco CANU	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di

- **Francesco BAULE**, nato a Ploaghe il 19.01.52 e ivi residente in via Pietro Salis, 20, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio SEGNERI, presso il cui studio in via Sonnino, 84 - Cagliari, è elettivamente domiciliato;
- **Giampiero BUTTU**, nato a Nuoro il 19.11.66 e residente a Dorgali, Piazza S. Caterina, 2, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello ROSSI, presso il cui studio in Via A. Galassi, n. 2 - Cagliari è elettivamente domiciliato;
- **Lucio TORRU**, nato a Monti il 02.12.48 e residente a Maracalagonis, Via Nazionale 45, non costituito;
- **Ugo NIEDDA**, nato a Sassari il 28.05.57 e ivi residente in Via Farina, 9, non costituito;
- **Luigi PINTUS**, nato a Tempio Pausania il 06.05.50 e ivi residente in Via Limbara, 22, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio PINNA, presso il cui studio in Via San Lucifero, n. 65 - Cagliari è elettivamente domiciliato;
- **Giovannino MANCONI**, nato a Tempio Pausania il 22.12.38 e ivi residente in Via Bachelet, 23, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio PINNA, presso il cui studio in Via San Lucifero, n. 65 -

Cagliari è elettivamente domiciliato;

- **Giuseppe SCANU**, nato a Benetutti (SS) il 05.06.1950 e residente a Sassari, Via Garavetti, 15, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello ROSSI, presso il cui studio in Via A. Galassi, n. 2 - Cagliari è elettivamente domiciliato;

- **Giovanni Battista GIANNOTTU**, nato ad Aglientu (SS) il 02.03.51 e residente a Tempio Pausania, Via Canepa, 8, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello ROSSI, presso il cui studio in Via A. Galassi, n. 2 - Cagliari è elettivamente domiciliato;

- **Gregorio MEZZETTIERI**, nato a Ploaghe (SS) il 22.04.44 e residente a Nuoro, Via Ugo La Malfa, n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello ROSSI, presso il cui studio in Via A. Galassi, n. 2 - Cagliari è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione del 29 luglio 2009, iscritto al n. 21132 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 ottobre 2010, il relatore Consigliere Antonio Marco CANU, nonché gli avvocati Silvio PINNA, Antonello ROSSI e Sergio SEGNERI per i rispettivi assistiti e il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore generale Antonietta BUSSI.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha promosso azione nei confronti dei sigg.ri Francesco BAULE, Giampiero BUTTU, Lucio TORRU, Ugo NIEDDA, Luigi PINTUS, Giovannino MANCONI, Giuseppe SCANU, Giovanni Battista GIANNOTTU e Gregorio MEZZETTIERI per ottenerne la condanna al pagamento, a favore dell'Erario e segnatamente della Stazione Sperimentale del Sughero (oggi AGRIS), della somma di Euro 391.749,43 nella ripartizione prospettata in citazione o in quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

I fatti esposti dall'attore possono così sintetizzarsi.

L'Ufficio Ispettivo della Presidenza della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso copia della relazione conclusiva dell'ispezione straordinaria svolta presso la Stazione

Sperimentale del Sughero, ai sensi del 2° comma dell'articolo 27 della L.R. 31/98, affinché fosse accertata la sussistenza di danni erariali con riferimento alla costituzione della Suber service s.r.l.

La Procura regionale ha delegato il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari per le conseguenti indagini, da cui è emerso quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione della "Stazione Sperimentale del Sughero", con atto del 30/07/2002, ha chiesto all'Assessorato regionale dell'Industria l'autorizzazione a costituire una società a responsabilità limitata, assieme alla SFIRS - Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - e all'Associazione industriali della Provincia di Sassari.

La scelta è stata motivata sulla base dell'asserita carenza di personale della Stazione Sperimentale e dell'eccessiva durata dei concorsi unificati da parte della Regione (ex art. 54 della L.R. 31/98), tali da incidere negativamente sulle attività di competenza dell'Ente.

In sede di controllo preventivo, l'Assessore dell'Industria della R.A.S., dopo alcune richieste di chiarimento, tendenti ad assicurare il mantenimento dello standard dei servizi forniti alle imprese e la partecipazione maggioritaria dell'ente strumentale nella compagine sociale, ha concesso il nulla-osta all'esecutività della delibera.

Nella fase costitutiva, su richiesta dello stesso C.d.A., è intervenuto anche il parere del Direttore del Servizio Studi e Sperimentazioni della "Stazione Sperimentale del Sughero" e dei Responsabili dei Settori Biologico, Chimico e Forestale, i quali hanno peraltro manifestato perplessità sull'iniziativa, sostanzialmente riconducibili all'impressione che la costituenda società si risolvesse in un doppione della Stazione Sperimentale del Sughero.

Con distinti atti assunti nel corso del 2003, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i patti parasociali, in seguito stipulati tra i soci, il versamento dei 3/10 del capitale sociale pari ad euro 2.100,00 e successivamente degli ulteriori 7/10, pari ad euro 4.900,00 e ha dato ulteriori disposizioni per l'avvio della neocostituita società.

Per quanto attiene alla struttura di quest'ultima, il Procuratore regionale riferisce che la

stessa, con capitale sociale pari ad euro 10.000,00, è stata costituita con atto del 29 luglio 2003 tra la “Stazione Sperimentale del Sughero”, per una quota pari ad euro 7.000,00, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Sassari, per una quota pari a 1.000,00 euro e la S.F.I.R.S., per una quota pari ad euro 2.000,00.

L’oggetto sociale è stato individuato nella gestione di attività dirette allo sviluppo del comparto sugheriero e dei prodotti di trasformazione del sughero, anche attraverso la possibile attivazione di risorse finanziarie provenienti da fonti sia pubbliche sia private.

Con l’atto di costituzione è stato eletto il Consiglio di Amministrazione, in carica per i primi tre anni, composto da cinque membri.

La “Suber Service” è stata posta in liquidazione con atto del 30 dicembre 2005 ed è stato nominato liquidatore il dott. Giancarlo FENU.

Rileva l’attore che, nel corso della sua esistenza, la società non ha esercitato alcun compito connesso ai fini istituzionali per i quali era stata costituita. Per quanto attiene alle attività del Consiglio di Amministrazione della Suber Service, le relative decisioni hanno riguardato, solamente, la retribuzione degli amministratori e poche altre questioni di natura meramente accessoria, quali l’affidamento di consulenze, alcuni problemi fiscali, l’acquisto di dotazioni e piccole forniture, la selezione di personale, gli aspetti logistici.

Per quanto concerne specificamente il compenso degli amministratori, la citazione riferisce che l’argomento ha costituito, più volte, motivo di contrasto all’interno del consiglio, tra i componenti nominati in rappresentanza della SFIRS (Carlo MARCETTI) e dell’Ass. Industriali della Provincia di Sassari (Francesco SOTGIA) e i rappresentanti della Stazione Sperimentale del sughero, contrasto culminato nelle dimissioni del SOTGIA e del MARCETTI, di cui il consiglio di amministrazione della società ha preso atto nella seduta del 23 giugno 2004. In particolare il MARCETTI ha espresso il proprio dissenso, posto che le decisioni, circa gli emolumenti da corrispondere, erano state assunte non tenendo conto delle posizioni contrarie espresse dal Socio

SFIRS e dal socio Ass. Industriali, ma “a colpi di maggioranza”.

Con riguardo al controllo che si sarebbe dovuto espletare dalla Stazione Sperimentale del Sughero sulle attività della società partecipata, in citazione si rileva che solo dopo l'arrivo degli Ispettori regionali sono state assunte iniziative, da parte dell'ente regionale, volte a verificare il corretto utilizzo delle risorse e l'andamento della gestione sociale da parte della Suber, nonostante che anche i revisori dei conti dell'ente medesimo avessero invitato gli organi di amministrazione e di direzione a verificare la correlazione tra le spese sostenute dalla partecipata e gli indirizzi predeterminati, nonché il rispetto della legalità dell'attività espletata dalla società.

L'ispezione regionale si è quindi conclusa evidenziando, da un lato, che non erano stati attivati efficaci controlli nei confronti della Suber Service, dall'altro che non erano state fornite dettagliate risposte in ordine all'utilizzo delle risorse erogate.

Ritenendo che a causa della costituzione della Suber service, dell'erogazione e dell'impiego di somme per la sua gestione, in aperta violazione di legge e in assenza di una qualsiasi utilità, la Stazione Sperimentale del Sughero (oggi AGRIS) abbia subito un danno economico di euro 391.749,43 (calcolato al netto delle utilità ricavate nel corso della liquidazione e degli importi rimborsati all'ente), il Procuratore regionale ha notificato l'invito a dedurre agli attuali convenuti, oltre al sig. Giovanni MANCONI (solo omonimo del direttore generale dell'ente) che è deceduto nelle more della notifica del predetto invito.

Hanno presentato le proprie deduzioni Francesco BAULE, domiciliato presso lo studio dell'Avv. SEGNERI, Luigi PINTUS e Giovannino MANCONI, assistiti dall'Avv. Silvio PINNA, non ritenute però idonee a superare le contestazioni mosse dalla Procura regionale, che ha quindi provveduto ad emettere atto di citazione in giudizio.

Il danno erariale come sopra quantificato sarebbe dovuto al fatto che, secondo l'attore, le somme impiegate non avrebbero conseguito alcuno degli scopi di interesse pubblico per cui la società era stata costituita. Ed anzi, le spese, effettuate per mere finalità organizzative, retributive e

logistiche, si sarebbero rivelate del tutto improduttive, tenuto conto dell'assenza di ogni attività.

Il pregiudizio sarebbe causalmente da collegare a comportamenti, amministrativi e gestionali, posti in essere dai componenti del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del sughero, dal Direttore generale dello stesso ente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Suber Service in violazione delle fondamentali regole dettate dalla normativa giuscontabile, oltre che delle più elementari regole di corretta gestione delle risorse pubbliche.

Il Procuratore regionale osserva che la creazione della Suber Service sarebbe stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Stazione sperimentale del sughero per aggirare i divieti di assunzione di nuovo personale, imposti dalla legislazione regionale agli enti strumentali per il contenimento della spesa pubblica, anche a fronte della ventilata abrogazione dell'istituto regionale (intervenuta di lì a poco con la L.R. n. 7/2005).

Inoltre, la scelta di costituire la società sarebbe stata sin dall'inizio priva dei presupposti giuridici e di fatto, tra cui:

- contrasto tra l'atto costitutivo (e i patti parasociali) e la normativa comunitaria, per violazione dei limiti vigenti in materia di aiuti di stato;
- mancanza di procedure di evidenza pubblica nella scelta degli altri soci;
- violazione delle norme regionali in materia di comando del personale dell'Ente presso le società di capitali (art. 40 L.R. 31/98) e dei principi organizzativi stabiliti dalla L.R. 20/95 (come specificati nelle direttive adottate dalla Giunta regionale del. n. 45/19 del 10.10.95), per l'eccessivo numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Suber (cinque anziché tre) e per i relativi emolumenti.

In questa fase, inoltre, sarebbe stato immotivatamente disatteso il parere, reso da alcuni Funzionari della Stazione, su richiesta dello stesso C.d.A., secondo cui la Suber Service avrebbe costituito un doppione della Stazione Sperimentale del Sughero, alternativo e non di supporto all'attività dell'Ente, circostanza questa che sarebbe dimostrata dal raffronto tra disposizioni

dell'atto costitutivo e dello statuto della "Suber Service S.r.l." da un lato e dello Statuto della "Stazione Sperimentale del Sughero" dall'altro.

A fronte della duplicazione di ruoli degli organismi in questione non sarebbero state evidenziate la necessità o, quanto meno, l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione, tenuti presenti i limiti normativi entro i quali è ammessa per gli enti pubblici la costituzione di soggetti privati.

Neppure è stato precisato quali attività, e in che modo, dovessero essere trasferite o attribuite alla Suber, se attraverso un'esternalizzazione o con un affidamento privilegiato, cosiddetto *in house*, per cui comunque mancavano le condizioni essenziali (secondo le direttive comunitarie e la giurisprudenza consolidata). Comunque alcune delle attività indicate nello statuto della società non avrebbero mai potuto essere conferite a un soggetto organizzato in forma privata, come ad esempio le iniziative legislative nel comparto sugheriero o altre funzioni, tipicamente di pertinenza pubblica.

Secondo l'attore, la Suber Service non ha mai raggiunto (né sarebbe stata in condizione di raggiungere) un'autonomia operativa rispetto all'ente, pur avendo assunto la veste formale di una società, e le uniche risorse, sia strumentali, sia umane, sia finanziarie, di cui si è avvalsa, sono state fornite dalla Stazione. Il che avrebbe determinato non poche commistioni sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, tra la società e l'Ente, al quale sarebbe, invece, spettato un ruolo di supervisione e di controllo, in relazione sia al regolare andamento delle attività assegnate sia al corretto impiego delle risorse trasferite.

Relativamente all'intervenuto nulla osta da parte della Regione Autonoma della Sardegna, che secondo le deduzioni dei convenuti presentate in risposta all'invito, escluderebbe la loro responsabilità, il Procuratore regionale ha replicato in citazione sia con richiamo a principi consolidati riguardanti la personale responsabilità di chi adotta atti illegittimi anche in presenza di atti esterni di controllo positivo sugli atti medesimi, sia escludendo comunque che nel caso specifico

i profili di illiceità dell'operazione potessero emergere in sede di controllo.

In ordine all'attribuzione delle risorse finanziarie alla Suber Service, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Sughero con il parere favorevole del Direttore generale, il Procuratore regionale ritiene che l'erogazione si sarebbe risolta in un ingiustificato esborso di denaro pubblico, disposto al di fuori di concrete esigenze gestionali (mancando qualunque collegamento con l'effettivo affidamento o esternalizzazione di servizi o di funzioni) e in contrasto con i principi normativi che regolano la spesa pubblica.

Del danno contestato il Procuratore regionale ha chiamato a rispondere i componenti del C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero Francesco BAULE, Giampiero BUTTU e Lucio TORRU, in carica nel periodo 2000/2003, Ugo NIEDDA e Luigi PINTUS, subentrati ai Consiglieri BUTTU e TORRU a far data dal 27 agosto 2003, e Giovanni MANCONI, Direttore generale dell'Ente, nonché il Presidente della Suber Service, Giampiero BUTTU (ex componente del C.d.A. della Stazione), e gli amministratori Giuseppe SCANU, Giovanni Battista GIANNOTTU Gregorio MEZZETTIERI (con esclusione, quindi, dei sig.ri SOTGIA e MARCETTI e di Giovanni MANCONI, quest'ultimo in quanto deceduto), le cui condotte sarebbero connotate da diversi profili di anti giuridicità in relazione alle illiceità già evidenziate.

Il comportamento degli amministratori e del direttore generale della Stazione sperimentale sarebbe stato contrassegnato da grave imprudenza e non scusabile imperizia, sia perché tutti gli atti e le decisioni sarebbero stati adottati in palese contrasto con i canoni di correttezza e di legalità, sia perché sarebbero stati consapevolmente disattesi gli obiettivi di interesse pubblico e di economicità della gestione delle risorse pubbliche, in violazione dei principi di buon andamento e razionalità dell'azione amministrativa.

Del pari censurabili, in termini di colpa grave, sarebbero la superficialità con cui si è proceduto all'erogazione delle somme, senza alcun collegamento ad attività o servizi da affidare alla società, e la totale inerzia nell'attivazione di doverosi controlli, in relazione sia al funzionamento

della Suber service, sia alla corretta destinazione delle risorse.

Analoghe considerazioni, sotto il profilo psicologico, vengono fatte per la condotta tenuta dal Presidente e dai Consiglieri della Suber service, i quali hanno assunto decisioni di spesa benché la società fosse completamente inattiva, e ciò fosse ben noto e fosse emerso nelle diverse sedute del Consiglio di amministrazione, tanto da essere prevedibile la loro assoluta inutilità, rispetto ai fini per cui la società stessa era sorta.

Con riguardo all'aspetto di danno connesso alla retribuzione degli amministratori, l'incauto comportamento dei predetti convenuti assumerebbe una particolare intensità, se si considera che l'argomento è stato oggetto di numerose contestazioni da parte dei consiglieri SOTGIA e MARCETTI e che gli interessati hanno continuato a percepire compensi anche dopo che il Commissario della Stazione sperimentale aveva espresso la volontà di mettere in liquidazione la società.

Per quanto attiene alla ripartizione del pregiudizio economico, essendo la misura strettamente connessa al contributo causale e all'atteggiamento psicologico che ha caratterizzato i singoli comportamenti, oltre che al tempo di permanenza nella carica, come sopra ricostruiti, la Procura ha ritenuto che vadano ascritti al BUTTU il 35% del danno, al BAULE e al MANCONI il 25%, da ripartire tra loro in parti uguali (12,5% ciascuno), a TORRU, NIEDDA e PINTUS, rispettivamente il 5% (TORRU) e l'8% ciascuno (NIEDDA e PINTUS), a SCANU, GIANNOTTU, MEZZETTIERI, il restante 24%, da suddividere in parti uguali. Per quanto attiene alle quote addebitabili a Giovanni MANCONI, la Procura non ha ritenuto che sussistessero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della L. 20/94 per agire nei confronti degli eredi.

Salva ogni diversa ripartizione che dovesse essere accertata nel corso di causa.

2. Instaurato il giudizio, si sono costituiti i convenuti Luigi PINTUS e Giovanni MANCONI a ministero dell'avv. Silvio PINNA, cui è stato conferito mandato difensivo e di rappresentanza con procura speciale rilasciata a margine delle memorie di costituzione e risposta

depositate in data 29 gennaio 2010, di contenuto sostanzialmente identico.

Il difensore ha formulato le seguenti conclusioni:

in via preliminare, disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei revisori dei conti della Stazione sperimentale del sughero in carica all'epoca dei fatti (sig.ri MARRAS, SASSU e TANFERNA);

nel merito assoluzione dei convenuti;

in via subordinata, in caso di condanna, valutare con minore rigore la posizione dei suoi assistiti e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla ripartizione del danno fra i convenuti;

con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

A istruzione sono stati prodotti n. 37 documenti.

Il difensore sostiene la legittimità della costituzione della società partecipata, in ragione della oggettiva difficoltà della Stazione sperimentale del sughero a svolgere i propri compiti istituzionali, dell'assenso dell'Assessorato regionale all'industria preceduto da adeguata discussione, delle sollecitazioni provenienti dalle imprese private del settore e, infine, della insussistenza di una mera duplicazione dei compiti della Stazione sperimentale del sughero.

In ordine a tale ultimo aspetto si rileva, *in primis*, che l'originaria perplessità manifestata da funzionari dell'ente è stata poi dagli stessi superata e, *in secundis*, che l'intento sotteso, secondo l'assunto attoreo, all'operazione, cioè la sopravvivenza dell'organismo a fronte della sua ventilata soppressione, non sarebbe credibile, posto che detta soppressione sarebbe stata proposta per la prima volta dal futuro presidente della Regione solo nel 2004, nel corso della campagna elettorale.

Il costante avallo dell'assessore regionale competente sarebbe dimostrazione dell'assoluta legittimità dell'operazione, posto che i nulla osta dati avrebbero investito tutti gli aspetti di legittimità e di merito della costituzione della società.

In ogni caso, la circostanza sarebbe indicativa della buona fede dei componenti del C.d.A.,

sì da escludere che gli stessi versassero in dolo o colpa grave.

Per quanto riguarda l'erogazione di risorse finanziarie alla società, osserva che le stesse sono state regolarmente riportate nei bilanci del 2003 e del 2004, approvati dalla Regione, il che escluderebbe ancora l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

In ogni caso, tali risorse avrebbero dovuto essere finalizzate a scopi di ricerca sulla base della previa approvazione di appositi programmi, talché l'utilizzo delle stesse per oneri di gestione della società andrebbe imputato agli amministratori della stessa e non ai componenti del C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero.

Per quanto attiene alle spese della società, quali quelle per i compensi degli amministratori o quelle per l'affitto di locali, si sostiene che di esse il C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero non fu mai informato e che fu solo il Presidente BAULE ad esprimere in proposito valutazioni a titolo personale, senza alcun mandato del C.d.A..

Per le stesse ragioni ai componenti del C.d.A. diversi dal presidente non potrebbero essere mossi addebiti per omessa attività di controllo sull'operato della società, che invece andrebbero rivolti ai revisori dei conti, i quali sarebbero venuti meno ai loro doveri normativamente stabiliti.

Si sono costituiti i convenuti BUTTU, GIANNOTTU, SCANU e MEZZETTIERI a ministero dell'avv. Antonello ROSSI, cui è stato conferito mandato difensivo e di rappresentanza con procura speciale rilasciata a margine delle memorie di costituzione e risposta depositate in data 2 febbraio 2010, di contenuto sostanzialmente identico.

Il difensore ha formulato le seguenti conclusioni:

proscioglimento dei convenuti per insussistenza della contestata ipotesi di danno erariale o dei necessari presupposti del rapporto di causalità o dell'elemento psicologico nella misura della colpa grave;

in subordine e salvo gravame, si insta affinché la quantificazione dell'asserito danno erariale venga proporzionalmente ridotta alla luce delle considerazioni esposte nella memoria e delle

ulteriori necessarie verifiche, con ogni consequenziale pronuncia.

A istruzione sono stati prodotti n. 5 documenti.

In via generale, il difensore contesta la ripartizione del danno operata dalla Procura, in relazione al ruolo svolto dai suoi assistiti nella vicenda, che sarebbe, contrariamente all'assunto dell'attore, assai meno rilevante di quello avuto da altri soggetti (in particolare, il presidente e il direttore generale della Stazione sperimentale del sughero).

Per quanto riguarda specificamente la posizione del BUTTU in qualità di componente del C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero, il difensore contesta che il convenuto abbia svolto un ruolo preponderante nella decisione di costituire la società, avendo egli partecipato come semplice consigliere alle relative deliberazioni del C.d.A., peraltro precedute da contatti con l'Assessorato regionale, il quale poi diede la propria autorizzazione all'operazione, concedendo altresì il nulla osta a tutti gli atti consequenziali.

La circostanza evidenzerebbe la assoluta mancanza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave in capo ai componenti del C.d.A..

In alternativa, sarebbe necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'organo regionale.

Il difensore nega che la società fosse inutile, non essendo affatto un doppione della Stazione sperimentale del sughero, e nega altresì che la stessa non abbia operato, sebbene la sua breve vita non le abbia consentito di raggiungere gli scopi per i quali era stata istituita.

A questo proposito, oltre a richiamare le attività propedeutiche al funzionamento della società, comunque rilevanti in quanto necessarie al raggiungimento della piena operatività, vengono illustrate attività di tipo più strettamente scientifico, poste in essere in coerenza con l'oggetto sociale, che non sono state portate a compimento solo per il prematuro scioglimento della società, oltre che per un atteggiamento contraddittoriamente ostruzionistico che, si sostiene, sarebbe stato tenuto dai componenti della direzione tecnica, funzionari della Stazione sperimentale del sughero.

Per quanto concerne gli addebiti mossi ai convenuti nella loro qualità di componenti del C.d.A. della società, con particolare riguardo alle decisioni di spesa adottate, la difesa replica come segue.

In ordine all'asserito sviamento dei fondi assegnati per l'attività di ricerca e spesi per esigenze di tipo organizzativo logistico, si sostiene la piena legittimità e ragionevolezza delle relative decisioni, atteso che l'attività di ricerca richiedeva a monte la predisposizione di una strutturazione organizzativa della società senza la quale non sarebbe stato possibile espletare le attività più propriamente scientifiche.

Con riguardo alla liquidazione dei compensi per gli amministratori, se ne afferma la piena legittimità e ragionevolezza, anche alla luce della prudente attuazione, da parte del C.d.A., dei criteri e delle modalità indicate dall'Assemblea dei soci per la determinazione dei suddetti compensi.

Viene inoltre rimarcata la particolare posizione del convenuto MEZZETTIERI, il quale, oltre ad aver partecipato al C.d.A. per pochi mesi, a partire dall'aprile 2005, non ha concorso all'approvazione delle delibere con cui è stata decisa la corresponsione dei compensi di cui si discute.

Nella denegata ipotesi di una decisione che affermi la responsabilità dei convenuti, si chiede che la Sezione tenga conto, nella ripartizione dell'addebito, del loro ruolo marginale o comunque causalmente inferiore rispetto a quello degli altri convenuti, riducendo conseguentemente le percentuali indicate dall'attore o comunque limitando la condanna dei convenuti alla rifusione del presunto danno nella misura dei compensi sia pure legittimamente percepiti.

In ultimo, si sostiene che del contestato danno dovrebbero essere chiamati a rispondere anche gli altri componenti del C.d.A. della società, SOTGIA e MARCETTI, i quali, pur avendo rinunciato ai compensi di amministratore, hanno però concorso all'adozione di atti che, secondo l'assunto del Procuratore regionale, sarebbero rilevanti ai fini della configurabilità della presunta responsabilità erariale.

Si è costituito il convenuto BAULE a ministero dell'avv. Sergio SEGNERI, cui è stato conferito mandato difensivo e di rappresentanza con procura speciale rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 febbraio 2010.

Il difensore ha formulato le seguenti conclusioni:

assoluzione del convenuto per insussistenza di qualsivoglia responsabilità o comunque per inconfigurabilità della colpa grave; in subordine, e salvo gravame, riduzione dell'addebito per i motivi esposti nella comparsa e affermazione della responsabilità come sussidiaria, con ogni consequenziale pronuncia come per legge.

Il difensore rileva che tutti gli atti attraverso i quali si è provveduto, da parte del C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero, a costituire la società sono stati approvati dall'Assessore regionale competente e adottati previo parere di legittimità emesso dal direttore generale dell'ente. Tanto consentirebbe di escludere la responsabilità del convenuto quanto meno sotto il profilo della mancanza di colpa grave.

In ogni caso si nega che la decisione di costituire la società sia stata illegittima per i profili evidenziati dal Procuratore regionale. Altrimenti opinando il contraddittorio andrebbe integrato nei confronti degli amministratori e dei dirigenti regionali che nell'esercizio dei controlli di legittimità e di merito previsti dalla normativa regionale hanno approvato tutte le delibere assunte al riguardo dal C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero.

Sarebbe inoltre da considerare del tutto irrilevante la circostanza che i compiti affidati alla società potessero parzialmente sovrapporsi alle funzioni attribuite alla Stazione sperimentale del sughero, stante il fatto che la società era stata costituita per soddisfare in via mediata interessi pubblici che l'ente pubblico preposto non era in grado di perseguire per le gravissime carenze della sua dotazione organica.

Parimenti nessuna responsabilità potrebbe essere addebitata per l'erogazione alla società dei finanziamenti espressamente vincolati, in conformità ai patti parasociali, a coprire i costi e gli

oneri relativi alla ricerca, in relazione al concreto utilizzo di tali fondi.

Quanto al danno derivante dal mancato raggiungimento degli scopi sociali, esso andrebbe addebitato esclusivamente ai componenti del C.d.A. della società, ivi compreso il danno corrispondente ai compensi erogati a questi ultimi.

A questo proposito, nessun rilievo avrebbe il fatto che la Stazione sperimentale del sughero, quale socio di maggioranza, si sia espressa, in sede di Assemblea dei soci, in favore del riconoscimento di detto compenso. Ciò in quanto il parere, privo di natura decisoria, reso in quella sede, era da considerare pienamente conforme alla normativa vigente e comunque, il convenuto, con lettera del 3 giugno 2004, aveva precisato che il C.d.A. della società, nel dare attuazione al deliberato assembleare, avrebbe dovuto operare con senso di responsabilità (cioè a dire, secondo la tesi difensiva, rimandando la corresponsione della indennità di carica al momento in cui sarebbe decollata l'attività della società e questa fosse stata in grado di produrre utili).

Le altre spese riguardavano esigenze organizzativo-logistiche che erano indispensabili per garantire l'adeguata funzionalità della struttura.

Quanto agli addebiti relativi al presunto omesso controllo sull'attività della società da parte degli amministratori della Stazione sperimentale del sughero, la difesa rileva che l'ente ha incontrato non pochi ostacoli per avere notizie dalla partecipata sullo svolgimento degli affari sociali e riuscire a prendere visione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, tant'è che il convenuto si è visto costretto a richiedere formalmente al presidente della società di presentare una relazione sull'attività svolta e un rendiconto economico a tutto il 31 dicembre 2004, richieste peraltro eluse.

Poiché inoltre, a decorrere dal 22 aprile 2005, la Stazione sperimentale del sughero è stata soppressa e le relative funzioni sono state contestualmente trasferite all'ERA Sardegna, gli organi di tale ente avrebbero da allora dovuto esercitare le funzioni di impulso e controllo sulla società, per cui al convenuto non potrebbe essere addebitato alcun danno per l'utilizzo delle risorse assegnate

alla Suber Service e per le spese da essa sostenute dopo la predetta data.

La difesa sottolinea comunque sia il ruolo estremamente marginale ricoperto dal BAULE nella vicenda, confermato dal fatto che il Procuratore regionale gli addebita una percentuale del 12,5% del danno complessivo, sia il fatto che la sommatoria delle diverse quote ascritte ai convenuti ammonta al 104% dell'asserito danno, anche senza considerare le quote attribuibili al sig. Giovannino MANCONI, deceduto medio tempore. Si chiede quindi, in via subordinata, che la ripartizione indicata dal Procuratore regionale venga opportunamente corretta, riducendo o meglio azzerando per il BAULE la quota addebitabile a ciascun convenuto.

Sempre in via subordinata, la difesa chiede che la responsabilità del BAULE, con riguardo al danno per i compensi percepiti dai componenti del C.d.A. della società, sia affermata in via sussidiaria, a fronte dell'obbligazione restitutoria gravante sui soggetti che tali compensi hanno percepito.

3. Nell'udienza del 23 febbraio 2010, fissata per la discussione del giudizio, la Sezione, ritenuta l'irregolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza al convenuto Lucio TORRU, con ordinanza letta in udienza ha fissato termine perentorio al Procuratore regionale per provvedere al rinnovo di detta notifica, fissando al contempo l'udienza del 6 ottobre 2010 per la discussione della causa.

Il Procuratore regionale ha provveduto a rinnovare, nel termine assegnato, la notifica al TORRU; tale notifica è stata eseguita dall'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto quest'ultimo, come risulta dalla relazione stesa in calce all'atto notificando, dopo aver eseguito le opportune indagini, non è potuto risalire al luogo di effettiva dimora del convenuto, risultato sconosciuto nell'indirizzo desunto dalle risultanze anagrafiche. Copia dell'atto in questione è stata pertanto depositata presso la casa comunale di Maracalagonis, Comune di ultima residenza conosciuta dell'interessato.

Nell'udienza del 6 ottobre 2010, i difensori dei convenuti costituiti hanno integralmente

confermato le rispettive conclusioni.

Il Pubblico ministero ha dichiarato di voler rettificare la ripartizione del danno indicata in citazione, nel senso che la quota da addebitare al BUTTU deve essere corretta nel 30%, mentre la quota addebitabile al MANCONI, deceduto nelle more della notifica dell'invito, va ritenuta compresa nella quota del 24% da ripartire unitamente ai convenuti SCANU, GIANNOTTU e MEZZETTIERI. Per il resto ha integralmente confermato le conclusioni formulate in citazione.

4. Preliminarmente, va affermata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione rinnovata dal Procuratore regionale nei confronti del convenuto TORRU, in conformità all'ordinanza emessa da questa Sezione nell'udienza del 23 febbraio 2010. La notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avendo l'Ufficiale giudiziario certificato di aver svolto inutilmente le indagini necessarie per l'individuazione del luogo di effettiva dimora dell'interessato, risultato sconosciuto nell'indirizzo di residenza anagrafica. Tanto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata nella suddetta ordinanza, è sufficiente a dare contezza della condizione di oggettiva e non transeunte irriperibilità del destinatario della notifica.

Sempre in via preliminare, la Sezione ritiene di non procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati dalle difese dei convenuti, per le ragioni che emergeranno dalla motivazione della sentenza.

5. Può ora passarsi all'esame del merito della causa.

Il danno erariale di cui si discute sarebbe derivato, secondo la Procura attrice, dalla spendita di fondi provenienti dal bilancio della Stazione sperimentale del sughero, non consentita e rivelatasi inutile, per le ragioni evidenziate in citazione.

Tale esito negativo sarebbe l'effetto, sotto il profilo causale, di un insieme di condotte ritenute illecite: la decisione di costituire una società privata a capitale misto, al di fuori dei presupposti di legge che tale costituzione avrebbero consentito; il trasferimento di risorse finanziarie a detta società *“pur in assenza di qualunque fondamento giuridico e di fatto che giustificasse*

l'attribuzione"; l'omissione dei doverosi controlli sull'impiego di tali risorse; infine, l'utilizzo delle risorse medesime per spese assolutamente inutili.

La Sezione ritiene che l'assunto del Procuratore regionale sul punto sia fondato, fatta eccezione di quanto si dirà appresso.

Come affermato nella recente sentenza di questa Sezione n. 107 dell'11-03-2010, *“nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile trovano applicazione le norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per quanto concerne la regolamentazione del rapporto di causalità ed in particolare il comma 2^a dell'art. 41 c.p., nel senso che la serie dei comportamenti colposi posti in essere da funzionari e amministratori pubblici è interrotta dal comportamento del tutto indipendente di altri soggetti i quali abbiano posto in essere una condotta antigiuridica autonomamente sufficiente a determinare l'evento dannoso. [A questo proposito] la giurisprudenza del tutto prevalente della Cassazione è nel senso che le cause da sole sufficienti a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2^a, c.p. costituiscano in realtà delle concause, poiché, se si trattasse di cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, in quanto meramente ripetitiva dell'art. 41, comma 1^a c.p. sull'equivalenza di cause (e cioè nel senso che le cause concorrenti non escludono il nesso di causalità tra la causa attribuibile al responsabile e l'evento): si è ritenuto, pertanto, che l'art. 41 comma 2^a, c.p. abbia inteso limitare il principio dell'equivalenza causale, espresso nel comma precedente, ad una concausa qualificata, idonea ad assumere su di sé l'intera valenza dell'imputazione causale (Cass. Pen., Sez. IV, n. 1214/2005)”*.

In conformità ai ricordati principi giurisprudenziali, la Sezione, pur condividendo integralmente le censure mosse in proposito dal Procuratore regionale al comportamento dei convenuti, reputa che la decisione di costituire la società partecipata dalla Stazione sperimentale del sughero e la connessa approvazione dei patti parasociali non possano essere poste in relazione causale con il danno contestato.

Quest'ultimo, come si è visto, sarebbe derivato dal fatto che alcuni finanziamenti erogati

dalla Stazione sperimentale del sughero alla società partecipata sono stati utilizzati, da parte del C.d.A. di quest'ultima, per il pagamento, in misura prevalente, dei compensi agli amministratori e, in misura minore, di spese di funzionamento, a fronte di cui non è stata conseguita alcuna utilità.

Orbene, nessuna disposizione dello statuto della neocostituita società o dei patti stipulati tra i soci prevedeva che la Stazione sperimentale del sughero avesse un obbligo di finanziare tali spese e anzi, dalla documentazione versata dal Procuratore regionale, si evince che tale possibilità, pur probabilmente presa in considerazione, sia stata però (giustamente) scartata.

Infatti, nelle premesse della delibera del C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero n. 62 del 2003, con cui furono approvati i patti parasociali (v. fgl. 137 e sgg. del fascicolo della Procura regionale), nell'elencazione degli obblighi del socio pubblico compariva anche una lett. G), a tenore della quale la Stazione si impegnava a fornire alla Società *“tutti i mezzi finanziari di cui essa necessitasse a qualunque titolo per il conseguimento degli scopi sociali”*.

Nello schema allegato al provvedimento (v. fgl. 140 e sgg.) e oggetto dell'approvazione data con la delibera in questione, tale lettera tuttavia non compare più e non è stata poi riprodotta neppure nel testo dei patti firmato dalle parti (v. fgl. 177 e sgg., in part. fgl. 180).

E' presumibile quindi che, nella fase che ha preceduto la definizione dei patti parasociali, la possibilità che l'ente regionale si accollasse anche l'onere di mettere a disposizione della società tutti i mezzi finanziari per il suo funzionamento sia stata ipotizzata (e di ciò sia rimasta per errore traccia nella bozza di delibera), ma che poi, forse per parziale respiscenza, essendo parsa la previsione di un simile obbligo eccessiva anche agli occhi degli ideatori dell'operazione, sia stato evitato di aggiungere un ulteriore motivo di insensatezza a una decisione già dissennata nei termini in cui è stata realizzata.

Come ricordato dal Consiglio di Stato nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 3 marzo 2008, gli organi di vertice dell'Unione Europea (in particolare la Commissione e il Parlamento) hanno considerato favorevolmente la possibilità di forme di cd. partenariato pubblico

privato (PPP), anche del tipo denominato istituzionale, ovverosia che implica una cooperazione tra l'amministrazione pubblica e soggetti privati in seno a un'entità distinta, detenuta congiuntamente da entrambi, la quale ha la "missione" di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a favore del pubblico, il cui modello tipico è proprio quello della società mista.

Tale favore discende per un verso dalla consapevolezza della difficoltà dell'amministrazione, tanto più evidente in un momento di sofferenza dei bilanci pubblici, a reperire le risorse necessarie per la fornitura di opere o servizi alla collettività, per altro verso dalla convinzione che, in tale quadro, il ricorso a capitali ed energie private sia *"quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità. L'acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico oltre che un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le pubbliche amministrazioni devono sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità"* (decisione citata).

Non è certo questa la sede per stabilire se le speranze riposte dagli organi comunitari nella cooperazione pubblico-privato siano e in che misura realistiche. Ciò che non può invece essere posto in dubbio, per quanto interessa la vicenda in esame, è che, per usare un eufemismo, l'operazione posta in essere dagli amministratori della Stazione sperimentale del sughero con la costituzione della Suber service non poteva essere considerata congrua rispetto alle finalità sopra illustrate.

Il senso della sinergia tra pubblico e privato risiede, nella sostanza, nel fatto che gli apporti di capitale e/o di quello che il Consiglio di Stato ha definito "patrimonio cognitivo" del partner privato debbono essere tali da apportare un significativo *quid pluris* alla Pubblica amministrazione, consentendole di erogare servizi pubblici a condizioni più favorevoli (o, come si esprime l'art. 29 comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in maniera tale da conseguire economie di gestione).

Nel caso di specie, basta constatare la assoluta modestia, a essere generosi, dell'apporto dei

soci privati alla neocostituita società, sia in termini di capitale che, soprattutto, di obblighi definiti in sede di stipulazione dei patti parasociali, confrontata invece con l'ampiezza e l'onerosità dell'apporto del socio pubblico, per capire come il senso di cui sopra sia stato pressoché completamente pretermesso, al punto da giustificare pienamente l'ipotesi formulata dal Procuratore regionale secondo cui la costituzione della società si sia risolta, in definitiva, anche al di là delle motivazioni più o meno recondite che ne sono state alla base, nella creazione di un doppio dell'ente.

In tale contesto, è facile comprendere che se la parte pubblica fosse stato gravata anche dell'obbligo di dotare la società di *“tutti i mezzi finanziari di cui essa necessitasse a qualunque titolo per il conseguimento degli scopi sociali”*, il già evidente squilibrio a danno del socio pubblico sarebbe stato ancor più macroscopico.

Ma, come detto, tale ulteriore motivo di irrazionalità dell'operazione è stato evitato. Ne consegue, ad avviso della Sezione, che il danno contestato dal Procuratore regionale debba essere considerato l'effetto di condotte autonome che hanno trovato nella costituzione della società partecipata il loro antecedente causale, ma che di quest'ultima non possono essere ritenute una conseguenza necessaria o anche solo probabile, in termini di regolarità causale.

In buona sostanza, si può indubbiamente affermare che sarebbe stato prevedibile *ex ante* che una società così malamente “progettata”, anche sotto il profilo della legittimità (il collegio non si sofferma sulle violazioni del diritto comunitario e nazionale ben illustrate in citazione), potesse andare incontro, nel corso della sua esistenza, a difficoltà operative quali quelle poi verificatesi. Ma da ciò non conseguiva affatto che si potesse ipotizzare come probabile o addirittura certo che a tali difficoltà il socio pubblico decidesse di fare fronte con finanziamenti a fondo perduto tratti dal bilancio dell'ente e, per soprammercato, che tali risorse venissero poi utilizzate nella maniera in cui lo sono state.

Naturalmente si può anche ritenere che tale possibilità sia stata contemplata dagli ideatori

dell'operazione, ma non vi sono elementi a sostegno di tale tesi e anzi, come si è visto, il fatto che l'obbligo per l'ente di finanziare la società non sia stato incluso nei patti parasociali fa semmai propendere in senso opposto.

Ad avviso della Sezione, in definitiva, il danno contestato va posto in relazione causale con le altre condotte prese in considerazione dal requirente pubblico, le quali, per le ragioni indicate, non appaiono come proiezioni causalmente conseguenti della decisione di costituire la società partecipata, bensì sono da ritenere comportamenti autonomi da inquadrare nella categoria delle concause qualificate nel senso precisato dalla richiamata giurisprudenza.

A diversa conclusione si sarebbe pervenuti, a mero titolo esemplificativo, ove fosse stato contestato ai convenuti che hanno concorso alla costituzione della società l'eventuale danno conseguente alla messa a disposizione a titolo gratuito di locali e macchinari di proprietà dell'ente (prevista dai patti parasociali), danno che, per quanto consta, non si è in concreto materializzato stante l'inattività della società, o quello derivato dall'apporto di capitale (ma la relativa somma, peraltro di importo modesto, risulta essere stata recuperata a esito della liquidazione della società, v. quanto affermato a pag. 15 dell'atto di citazione). In tal caso, infatti, sarebbe stato chiaramente riscontrabile un rapporto di derivazione causale diretta tra il comportamento illecito e la lesione del patrimonio erariale.

Da quanto detto consegue in via immediata l'assoluzione del convenuto Lucio TORRU dalla domanda attrice, posto che allo stesso sono state contestate unicamente le condotte di cui è stata testé affermata l'irrelevanza causale.

Per le medesime ragioni si palesa di nessuna utilità l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessore e più in generale dei componenti dell'apparato regionale che hanno concorso alla costituzione della Suber service esercitando il controllo sulle relative deliberazioni, pur se anche i suddetti soggetti (sul punto la Sezione non condivide l'avviso dell'attore) dovrebbero essere destinatari di rilievi analoghi a quelli che sono stati mossi ai convenuti, stante l'ampiezza dei

poteri di controllo assegnati alla Regione che, abbracciando anche gli aspetti di merito delle deliberazioni assunte dall'ente controllato, avrebbero loro consentito di apprezzare tutte le ragioni di avventatezza, oltre che di vera e propria illegittimità, dell'operazione.

Per il resto, la Sezione ritiene pienamente fondato l'assunto accusatorio.

Come si è avuto modo di accennare, in sede di stipulazione dei patti parasociali i partecipanti alla neocostituita società hanno previsto che il socio pubblico dovesse gravarsi di notevoli oneri nel sostegno alle attività sociali, tra cui la messa a disposizione a titolo gratuito di locali, macchinari e, sia pure nella sola fase di avvio della società, anche di proprio personale (v. art. 2, lett. c) e d) dei richiamati patti).

Sul piano strettamente finanziario, l'unico obbligo che incombeva alla Stazione sperimentale del sughero era quello (v. art. 2 lett. f) di *“coprire in ogni caso i costi e gli oneri relativi alla ricerca – della quale la STAZIONE SPERIMENTALE mantiene la direzione ed il controllo – provvedendo annualmente ad effettuare adeguati stanziamenti e garantendo la programmazione dell'attività di ricerca, l'assistenza alle imprese e l'attività di promozione”*.

Se ne evince, in primo luogo, che l'apporto finanziario che la Stazione sperimentale del sughero era tenuta a erogare non poteva essere indistintamente finalizzato alla copertura di tutti i costi sociali, ma aveva un vincolo di destinazione specifico.

A questo proposito, la Sezione non ritiene condivisibile l'assunto della difesa dei convenuti BUTTU, GIANNOTTU, SCANU e MEZZETTIERI, secondo cui, poiché l'attività di ricerca presupponeva una preliminare strutturazione organizzativa della società per essere espletata, la provvista di mezzi finanziari avrebbe potuto essere destinata anche a coprire costi sociali non direttamente inerenti al suddetto scopo.

Aderire a tale tesi significherebbe svuotare di contenuto la clausola dei patti parasociali, con l'effetto di far gravare sull'ente pubblico un indiscriminato onere di sostegno finanziario della società, per la quale, va sottolineato, la ricerca costituiva parte certamente essenziale e rilevante, ma

non esclusiva, delle attività contemplate nell'oggetto sociale (v. art. 3 dello statuto, fgl. 167-169 del fascicolo depositato dalla Procura regionale).

Va inoltre rilevato che i costi per attività di ricerca, secondo le regole e i principi della contabilità economica, recepiti anche nella normativa codicistica relativa alla contabilità delle società commerciali, sono suscettibili di essere evidenziati rispetto ai costi generali di gestione. Anche qualora tali costi siano costituiti da quelli inerenti l'utilizzazione di risorse interne all'azienda, ciò può comportare che vengano prese in considerazione, tra le altre, anche quote di spese generali ed amministrative per la parte ragionevolmente imputabile a detta attività, ma non certo, come vorrebbe la difesa, *sic et simpliciter* tutte le spese di funzionamento della società.

In secondo luogo, è evidente che lo stanziamento delle somme destinate a coprire i costi della ricerca avrebbe dovuto essere quantificato sulla base di una preventiva programmazione dell'attività di ricerca, riservata all'ente promotore. La adeguatezza degli stanziamenti annuali previsti dalla richiamata clausola non poteva infatti che essere commisurata tramite una previsione elaborata in relazione alle attività pianificate dall'ente.

Risulta che il C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero ha erogato due stanziamenti nell'arco della vita della Suber service. In entrambi i casi, come rilevato dal Procuratore regionale, le relative delibere, approvate all'unanimità dai componenti dell'organo di amministrazione, con il parere favorevole del direttore generale, non hanno rispettato le condizioni indicate.

Infatti, non solo gli stanziamenti non sono stati preceduti da atti di programmazione che stabilissero le attività di ricerca da affidare alla società e quindi la provvista dei mezzi finanziari necessari, ma anche il vincolo di destinazione non è stato osservato, posto che entrambe le delibere hanno previsto che le somme trasferite dal bilancio dell'ente alla società partecipata costituissero un generico contributo di funzionamento.

Con riguardo al primo aspetto, va detto che, mentre la prima delle suddette delibere non è stata preceduta da alcun atto anche solo vagamente configurabile come programmatico,

antecedentemente alla seconda (la n. 72 del 24 giugno 2004, v. fgl. 212 e sgg. del fascicolo della Procura regionale) è stata adottata dal C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero altra delibera (la n. 55 del 5 maggio 2004, v. fgl. 202 e sgg. del fascicolo della Procura regionale), con la quale è stato approvato un programma di massima elaborato dalla Direzione tecnica dell'ente.

Tuttavia, tale programma (v. fgl. 206 e sgg. del fascicolo della Procura regionale), in disparte il fatto di contemplare anche attività non riconducibili alla ricerca, risulta elaborato in termini effettivamente troppo ampi per poter costituire la base per l'assegnazione di fondi (infatti non contiene, né avrebbe potuto essere diversamente, alcuna quantificazione di costi per personale, mezzi, ecc.). Prova ne sia che ad esso la delibera n. 72 cit. non fa alcun riferimento.

Per quanto attiene invece al secondo aspetto, è vero, come affermato dall'avv. PINNA, che entrambe le delibere che hanno disposto l'erogazione dei finanziamenti hanno richiamato in premessa la clausola di cui all'art. 2, lett. f) dei patti parasociali relativa alla destinazione specifica dei finanziamenti a sostegno dell'attività di ricerca (dal che il difensore evince che il successivo utilizzo dei finanziamenti per la copertura di spese diverse sia addebitabile unicamente agli amministratori della società).

Va però rilevato che tale richiamo per un verso appare incongruo (posto che, come detto, l'assegnazione delle somme non è stata effettuata previa programmazione delle attività di ricerca alla cui copertura, stando alla suddetta clausola, le somme avrebbero dovuto essere finalizzate) e per altro verso è contraddetto dal dichiarato scopo del finanziamento, destinato a fungere da "*contributo annuale di funzionamento*" (v. delibera n. 141 del 29 dicembre 2003, fgl. 194 e sgg. del fascicolo della Procura regionale) e da "*contributo di funzionamento per l'espletamento delle proprie [della società] attività dell'anno in corso*" (v. delibera n. 72 del 24 giugno 2004, fgl. 212 e sgg. del fascicolo della Procura regionale).

In sostanza, appare del tutto plausibile che il C.d.A. abbia fatto rimando alla citata clausola solo perché la stessa costituiva l'unica fonte che formalmente legittimava un trasferimento di risorse

finanziarie dal bilancio dell'ente alla società, ma di fatto tale riferimento è rimasto del tutto avulso dal complessivo e concreto contenuto dell'atto.

In questo caso non può dubitarsi della incidenza che l'erogazione dei finanziamenti così operata ha avuto sulla causazione del danno contestato. Il fatto che i fondi in questione siano stati utilizzati per la copertura di spese del tutto diverse da quelle previste dai patti parasociali non costituisce infatti, come vorrebbe la tesi difensiva, l'effetto di una deviazione anomala imputabile esclusivamente ai componenti del C.d.A. della Suber service, ma è invece la logica e prevedibile conseguenza delle decisioni assunte con le delibere di cui si è detto.

Le condotte dei convenuti BAULE, PINTUS e NIEDDA, i quali hanno votato all'unanimità l'approvazione delle suddette delibere, nella loro qualità di componenti del C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero, e del MANCONI, il quale ha dato il proprio parere favorevole sulla legittimità delle stesse nella sua veste di direttore generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1995, n. 14, appaiono palesemente contrastanti con i rispettivi obblighi di servizio. Costoro hanno infatti rispettivamente disposto e dichiarato legittima l'erogazione di fondi pubblici in spregio dei presupposti e della destinazione stabiliti nella clausola negoziale richiamata negli stessi atti deliberativi, con l'effetto di far gravare sull'ente una prestazione non dovuta.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la violazione degli obblighi di servizio appare di tale ampia e palese gravità da far ritenere che i convenuti fossero addirittura consapevoli della illiceità delle rispettive condotte, le quali pertanto dovrebbero essere qualificate come dolose. Ma, volendo mantenersi nell'alveo della contestazione mossa dal Procuratore regionale, che ha qualificato il comportamento dei convenuti come "solo" gravemente colposo, non può non ritenersi, anche in tale per essi più favorevole prospettiva, la loro colpevolezza, tanto più ove si consideri l'atteggiamento mantenuto nello sviluppo della vicenda.

Si vuole alludere alla mancanza di qualsivoglia attività di vigilanza sull'andamento della società, con riguardo ovviamente, in primo luogo, proprio all'utilizzo dei fondi posti a disposizione

di essa.

Inoltre, sempre in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico, deve sottolinearsi che, già in epoca precedente alla seconda delibera di finanziamento, era emersa all'interno della Suber service la crisi dei rapporti tra il socio pubblico e quelli privati, i cui rappresentanti nel C.d.A., dopo aver inutilmente tentato di far valere i propri orientamenti sulla gestione societaria, avevano finito per dare le dimissioni dall'incarico.

Posto che non appare credibile che i componenti del C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero ignorassero tale situazione (considerati la ridotta dimensione dell'ente, la rilevanza che era stata data all'operazione societaria e, non ultimo, il fatto che il dissidio di cui si è detto era già emerso nell'Assemblea dei soci del 21 maggio 2004, a cui aveva partecipato il Presidente BAULE in rappresentanza della Stazione), la circostanza rende ancor più biasimevole l'operato dei convenuti.

Infatti, la prospettiva concreta di un disimpegno dei soci privati non poteva che rendere ancor più probabile l'eventualità che la società non fosse in grado di operare proficuamente per il perseguimento degli scopi di pubblico interesse per i quali era stata costituita. Anche a voler prescindere dalle ragioni sopra evidenziate che rendevano illegittimi i finanziamenti concessi, elementari considerazioni di prudenza avrebbero dovuto consigliare ai componenti del C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero di soprassedere all'erogazione di ulteriori fondi quanto meno in attesa di un chiarimento tra i soci, tanto più se avessero riflettuto sulle ragioni, sostanzialmente riconducibili principalmente alla riscontrata e prolungata inattività della società, che avevano determinato le dimissioni dei rappresentanti dei privati.

Anche sotto tale profilo quindi, il comportamento dei convenuti appare affetto, a tutto concedere, da inescusabile negligenza.

In tale contesto, particolarmente grave appare la condotta tenuta dal Presidente della Stazione sperimentale del sughero BAULE durante l'Assemblea dei soci a cui si è fatto cenno.

In quell'occasione (v. verbale di cui ai fgl. 256 e sgg. del fascicolo della Procura regionale) il dissenso delle componenti societarie private, che in realtà, come detto, traeva spunto dalla insoddisfazione per l'immobilismo della società, si focalizzò sulla questione dei compensi da erogare agli amministratori della società.

I rappresentanti della SFIRS e dell'Associazione industriali, pur non opponendosi al pagamento di tali compensi, proposero di coprirne l'onere con i ricavi di gestione (SFIRS) e di commisurarli agli utili di gestione della società legati alla attività di erogazione di servizi (Ass. ind.).

Il BAULE, in sede di replica, ritenne tali proposte non corrette *“in quanto il CdA deve lavorare per creare un nuovo soggetto economico che possa dare delle risposte concrete alle problematiche, anche economiche, al [sic] settore sugheriero. Poiché allo stato attuale i servizi forniti dalla Stazione Sperimentale del sughero sono a titolo gratuito, esse potranno essere rese [sic] a titolo oneroso soltanto con gradualità. Pertanto per i primi tre anni i ricavi saranno rappresentati dai contributi di gestione forniti dalla Stazione Sperimentale del Sughero”*.

Le affermazioni del convenuto, oltre a rappresentare una smentita della ipotesi formulata dal suo difensore, secondo cui il senso della raccomandazione che il BAULE ha rivolto agli amministratori della società con la successiva nota del 3 giugno 2004 sarebbe stato quello di rimandare la decisione di erogarsi compensi al momento in cui l'attività della società fosse decollata, con conseguente generazione di utili, appaiono particolarmente gravi perché dimostrano, al di là di ogni possibile dubbio, che i finanziamenti erogati e da erogare (addirittura per un periodo di tre anni) dalla Stazione sperimentale del sughero alla Suber service, lungi dall'essere finalizzati al sostegno delle sole attività di ricerca, dovevano invece essere destinati a coprire indistintamente tutte le spese di gestione della società, a prescindere dal fatto che la stessa fosse concretamente operativa. Con il risultato, del tutto prevedibile (considerato che i trasferimenti non dovevano neppure costituire la remunerazione di specifici servizi resi dalla società all'ente e/o alle imprese del settore), non solo di non realizzare alcuna economia di gestione, rendendo in maniera più efficiente ed

efficace, attraverso il soggetto esterno, i servizi pubblici affidati alla cura dell'ente, ma addirittura di incrementare i costi a carico dell'erario pubblico.

Parimenti da affermare è la colpevolezza dei componenti del C.d.A. della Suber service.

Costoro hanno assunto o perpetuato (nel caso degli amministratori subentrati nel corso del 2005) decisioni di spesa palesemente illecite.

Va innanzi tutto osservato che la provenienza pubblica dei fondi trasferiti dalla Stazione sperimentale del sughero alla società partecipata e la loro destinazione vincolata a specifiche finalità di interesse pubblico ha determinato l'instaurazione di un rapporto di servizio tra ente pubblico e amministratori della Suber service, con conseguente insorgenza, a carico di questi ultimi, di obblighi di servizio funzionali alla corretta utilizzazione dei suddetti finanziamenti.

Ebbene, anche se nelle delibere di assegnazione dei finanziamenti in questione gli stessi venivano concessi per la copertura delle spese di funzionamento della società, gli amministratori di quest'ultima avrebbero dovuto essere consapevoli che tali contributi erano invece avvinti da un preciso vincolo di destinazione che non ne avrebbe potuto consentire un utilizzo per spese di contenuto diverso da quello previsto nei patti parasociali.

Ma gli obblighi di servizio dei convenuti sono stati violati anche perché comunque delle spese effettuate con i fondi pubblici era senz'altro apprezzabile *ex ante* l'assoluta inutilità.

Il Procuratore regionale ha sottolineato come sin dall'inizio la Suber service abbia sofferto di problemi che ne hanno di fatto completamente paralizzato l'attività. Tali problemi, la cui genesi è riconducibile ai difetti strutturali che hanno contraddistinto la nascita della società, si sono irrimediabilmente aggravati quando, come detto, si è manifestata la rottura tra il socio pubblico e quelli privati ed è divenuto evidente che anche i fragili presupposti su cui si fondava l'intera operazione erano venuti meno.

In tale contesto, in cui a tutti, tranne evidentemente i convenuti, era chiaro che la Suber service non avrebbe mai potuto intraprendere azioni coerenti con gli scopi di interesse pubblico per i

quali era stata costituita, era del tutto prevedibile che spese quali quelle effettuate dagli amministratori (e in primo luogo quelle per i loro compensi) si sarebbero dimostrate di nessuna utilità per l'interesse pubblico medesimo. La noncuranza dei convenuti appare tanto più riprovevole dal momento in cui il commissario straordinario dell'ente ebbe a manifestare la volontà dell'amministrazione regionale di procedere alla liquidazione della Suber service. Prima di allora si sarebbe forse anche potuto ritenere possibile, pur se improbabile, che la società intraprendesse una qualche attività degna di questo nome, ma non certo dopo.

In definitiva, la Sezione ritiene che sussistano, nei confronti di tutti i convenuti, tranne il TORRU, i presupposti per affermarne la responsabilità: a) il danno, per la perdita di denaro pubblico conseguente all'erogazione prima e all'utilizzo poi di fondi pubblici per finalità diverse da quelle stabilite in sede di stipulazione dei patti parasociali e comunque per il pagamento di spese di cui era prevedibile la assoluta inutilità; b) il rapporto di servizio e la violazione dei relativi obblighi; c) il nesso causale tra le condotte illecite dei convenuti e il danno come sopra precisato; d) l'elemento psicologico nei termini contestati della colpa grave.

Restano ora da esaminare le questioni relative: a) alla valutazione, in alternativa alla integrazione del contraddittorio sollecitata da alcune difese, di eventuali apporti alla causazione del danno di soggetti rimasti estranei al processo, funzionale alla riduzione dell'obbligazione risarcitoria da porre a carico dei convenuti; b) alla esatta quantificazione del danno; c) alla ripartizione di esso tra i convenuti; d) alla eventuale natura principale dell'obbligazione dei componenti del C.d.A. della Suber service di risarcire il danno corrispondente ai compensi percepiti, con conseguente sussidiarietà dell'obbligazione degli altri convenuti.

Con riguardo al primo punto, va intanto affermato che l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di responsabilità amministrativa non è obbligatoria, non configurandosi ipotesi di litisconsorzio necessario. Qualora il giudice ritenga che nella causazione del danno siano coinvolti anche soggetti non citati in giudizio, ben può tenere conto di tale apporto causale al fine di ridurre (o

per meglio dire, di quantificare correttamente) la parte di danno addebitabile a ciascuno dei convenuti.

Nel caso in esame, si è sostenuto da parte di alcune difese la necessità di integrare il contraddittorio o di tenere comunque conto, ai fini di cui si è detto, delle condotte degli amministratori della Suber service dimissionari (SOTGIA e MARCETTI), i quali, pur avendo rinunciato ai compensi, avrebbero partecipato a decisioni di spesa causative di danno secondo l'assunto attoreo (avv. ROSSI), e dei revisori dei conti della Stazione sperimentale del sughero (MARRAS, SASSU e TANFERNA) per omessa attività di controllo sull'operato della società. (avv. PINNA).

Per quanto concerne i primi, non risulta che abbiano dato il loro assenso all'effettuazione delle spese, oggetto delle contestazioni mosse dal Procuratore regionale, nel breve periodo di tempo intercorso tra l'erogazione della prima quota di finanziamento (deliberato nel dicembre del 2003, ma pagato nel marzo del 2004) e il momento in cui hanno rassegnato le loro dimissioni da amministratori (giugno 2004).

Diverse considerazioni devono essere fatte invece con riferimento al ruolo dei componenti del Collegio dei revisori della Stazione sperimentale del sughero.

L'art. 6 della l.r. 15 maggio 1995, n. 14 (avente ad oggetto "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali") prevede che il collegio dei revisori dei conti vigili sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti.

A tale scopo, è espressamente disposto che tale organo di controllo vigili *"anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione"* (comma 1, lett. c), provvedendo, ove siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, a riferirne tempestivamente all'Assessore regionale cui compete il controllo (comma 3). Nell'esercizio dei loro compiti, i revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'ente e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione (comma 4).

Ad avviso della Sezione, non può non ritenersi, in relazione ai compiti e ai poteri come sopra definiti, che anche il Collegio dei revisori avrebbe potuto e dovuto riscontrare la illegittimità delle delibere con le quali il C.d.A. della Stazione sperimentale del sughero aveva disposto l'erogazione alla Suber service dei contributi di funzionamento, rappresentando agli amministratori la necessità di disporre il reintegro delle somme o, a tutto concedere, invitando gli stessi ad impartire ai rappresentanti della Stazione medesima nel C.d.A. della società partecipata la direttiva di astenersi dall'utilizzare tali somme per attività diverse da quelle attinenti alla ricerca e prima che fosse definita la relativa programmazione.

Ne consegue che anche al Collegio dei revisori va unitariamente addebitata una quota del danno erariale, che la Sezione reputa equo valutare nel 10%.

Venendo alla quantificazione del danno, si deve ritenere che lo stesso, secondo la logica seguita dal Procuratore regionale, vada determinato nella differenza tra il totale delle somme erogate alla Suber service (euro 553.508,24 nette) e l'importo riversato nella cassa regionale ad esito della liquidazione della società (euro 162.615,59, v. fgl. 855 del fascicolo della Procura regionale), ovverosia euro 390.892,65.

Detratta la percentuale addebitabile ai componenti del Collegio dei revisori, il danno da ripartire tra i convenuti ammonta pertanto a euro **351.803,39**.

La somma così determinata va peraltro rivalutata, sulla base degli indici ISTAT, dalla data (22 marzo 2004) del mandato di pagamento con cui è stato erogato il primo finanziamento alla Suber service (il cui importo netto copre l'intero danno come sopra determinato), da considerare come momento in cui si è concretizzata la lesione al patrimonio erariale, e sino alla data della presente sentenza. Sulla somma rivalutata dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura legale dalla data della sentenza e sino al soddisfo.

In ordine alla ripartizione del danno, appare ragionevole addebitare una quota maggiore, quantificabile complessivamente nel 60%, ai componenti del C.d.A. e al direttore generale della

Stazione sperimentale del sughero, attesa la maggiore incidenza causale nella produzione del danno contestato. Tale quota va a sua volta così ripartita: 45% ai componenti del C.d.A. e 15% al direttore generale.

Considerata la maggiore gravità del comportamento del BAULE, come evidenziata in motivazione, a questi va addebitata la quota personale del 25%.

Conseguentemente i convenuti Ugo NIEDDA e Luigi PINTUS vanno condannati ciascuno al pagamento del 10% del danno come sopra quantificato.

Ai componenti del C.d.A. della Suber service, in considerazione della diversa durata nella carica, il residuo danno va così ripartito: 10% ciascuno ai convenuti BUTTU, GIANNOTTU e SCANU e 5% al convenuto MEZZETTIERI (la residua quota del 5%, imputabile all'amministratore MANCONI, deceduto, rimane a carico dell'erario).

Per quanto riguarda infine la richiesta subordinata dell'avv. SEGNERI di considerare come principale l'obbligazione risarcitoria degli amministratori della Suber service e sussidiaria quella del proprio assistito in relazione al danno corrispondente ai compensi percepiti dai primi, va osservato che la possibilità di una siffatta graduazione delle responsabilità è stata affermata in via pretoria dalla giurisprudenza di questa Corte limitatamente ai casi in cui al danno subito dall'erario sia corrisposto l'illecito arricchimento di taluno dei convenuti, conseguente all'attività dolosa degli stessi, agevolata dalla condotta colposa di altri convenuti nel medesimo giudizio. Trattasi all'evidenza di ipotesi affatto diversa da quella in esame, per cui la richiesta difensiva non può trovare accoglimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, assolve Lucio TORRU dalla domanda attrice.

Condanna i convenuti Francesco BAULE, Giampiero BUTTU, Ugo NIEDDA, Luigi PINTUS,

Giovannino MANCONI, Giuseppe SCANU, Giovanni Battista GIANNOTTU e Gregorio MEZZETTIERI al pagamento, in favore di Agris Sardegna, delle somme appresso indicate, a titolo di risarcimento del danno:

- 1) Francesco BAULE € 87.950,85 (diconsi € ottantasettemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi);
- 2) Giampiero BUTTU € 35.180,34 (diconsi € trentacinquemilacentottanta e trentaquattro centesimi);
- 3) Ugo NIEDDA € 35.180,34 (diconsi € trentacinquemilacentottanta e trentaquattro centesimi);
- 4) Luigi PINTUS € 35.180,34 (diconsi € trentacinquemilacentottanta e trentaquattro centesimi);
- 5) Giovannino MANCONI € 52.770,51 (diconsi € cinquantaduemilasettecentosettanta e cinquantuno centesimi);
- 6) Giuseppe SCANU € 35.180,34 (diconsi € trentacinquemilacentottanta e trentaquattro centesimi);
- 7) Giovanni Battista GIANNOTTU € 35.180,34 (diconsi € trentacinquemilacentottanta e trentaquattro centesimi);
- 8) Gregorio MEZZETTIERI € 17.590,17 (diconsi € diciassettemilacinquecentonovanta e diciassette centesimi).

Condanna altresì i predetti al pagamento, sulle somme come sopra indicate, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con le modalità di calcolo e le decorrenze indicate in motivazione, nonché, in solido tra loro e in favore dell'erario statale, delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza, si liquidano nella complessiva somma di €4.605,83 (diconsi €uro quattromilaseicentocinque/83).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2010.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Marco CANU

f.to Luigi MAZZILLO

Depositata in Segreteria il 10/11/2010

Il Dirigente

f.to Paolo Carrus